

CITTA' D I B I B B I E N A**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 56****DEL 28-09-2018****OGGETTO:****MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Oggi 28-09-2018 alle ore 18:00 , nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Via Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele	P	Rossi Mauro	P
Caporali Matteo	P	Vignoli Laura	P
Nassini Francesca	A	Neri Laura	P
Vagnoli Filippo	P	Volpi Paolo	P
Paperini Mara	P	Mazzetti Daniela	P
Conticini Luca	A	Ferrini Sabrina	A
Nassini Renato	P	Righini Catia	P
Frenos Francesco	P	Soldani Alessandro	P
Serrotti Martina	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 37 del 28/04/2004, con la quale veniva approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bibbiena e la deliberazione del CC n. 56 del 28/09/2012 che vi apportava modifiche ;

VISTO il D.L. sicurezza n. 14 del 20/02/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 14/4/2017 che delinea gli interessi per tutelare i quali sono ammesse nuove misure di competenza dei Sindaci da attuarsi sia attraverso il potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. sia in sinergia con il Ministero dell'Interno, con nuovi strumenti coercitivi (allontanamento e divieto di accesso ex artt. 9 e 10 del DL 14/2017);

RILEVATO che all'art. 4 si definisce sicurezza urbana "...il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni";

DATO ATTO che nel corso del periodo estivo si è rilevato un uso serale e notturno delle aree verdi del territorio comunale improprio, con bivacchi e abbandoni di rifiuti, soprattutto bottiglie in vetro, che possono costituire pericolo per gli utenti più "deboli" cui tale aree sono prioritariamente destinate (bambini ed anziani);

VISTO che all'art. 9, "misura a tutela del decoro di particolari luoghi", c. 3, è prevista l'individuazione di alcune aree sensibili da indicare nel regolamento di polizia urbana da tutelare in caso di condotte che limitano o impediscono la libera accessibilità e la fruizione di dette aree;

RILEVATO che si rende necessario, pertanto, integrare il regolamento di Polizia urbana di questo Ente prevedendo sia l'inserimento di nuovi comportamenti vietati all'art. 8, c. 1, - divieto di introdurre bottiglie o altri contenitori in vetro nonché alcolici di qualunque gradazione nelle aree verdi - sia l'inserimento di un nuovo articolo 5 bis dal seguente tenore:

ART. 5 BIS (MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITA' DI PARTICOLARI LUOGHI)

1) *Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, c. 1, 2 e 3 del D:L. n. 14/2017 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, vengono individuate le ulteriori aree urbane in cui sono*

vietate condotte che impediscono la loro accessibilità e la loro fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di quegli spazi. Si tratta delle:

- a) *aree circostanti(per un raggio di cento metri dal perimetro): agli edifici scolastici, ai luoghi di culto, alle case di cura, alle attività produttive (pubblici esercizi, commercio al dettaglio, supermercati) nelle aree di parcheggio e transito al servizio dei clienti;*
 - b) *aree attrezzate per sport e svago;*
 - c) *parchi e giardini pubblici comunque denominati.*
- 2) *A titolo meramente esemplificativo delle condotte che possono impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree di cui al precedente comma 1 e che quindi giustificano l'ordine di allontanamento dai medesimi luoghi, si richiamano quelle descritte al comma 1, dell'art. 5, nonché intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, esercitare il commercio abusivo, esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, esercitare accattonaggio;*
- 3) *I comportamenti vietati previsti dal presente articolo saranno sanzionati ex c. 1 dell'art. 9 del DL 14/2017 come convertito ovvero con il pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, del D:L. n. 14/2017 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.*

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18-08-2000, n. 267, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di adottare le modifiche al "Regolamento di Polizia Urbana" di seguito riportate:

Dopo l'art. 5 (comportamenti vietati) viene introdotto il seguente art. 5 bis :

ART. 5 BIS (MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITA' DI PARTICOLARI LUOGHI)

1. *Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, c. 1, 2 e 3 del D:L. n. 14/2017 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, vengono individuate le ulteriori aree urbane in cui sono vietate condotte che impediscono la loro accessibilità e la loro fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di quegli spazi. Si tratta delle:*
 - a. *aree circostanti(per un raggio di cento metri dal perimetro): agli edifici scolastici, ai luoghi di culto, alle case di cura, alle attività produttive (pubblici esercizi, commercio*

- al dettaglio, centri commerciali) nelle aree (parcheggi e transito) al servizio dei clienti;*
- b. aree attrezzate per sport e svago;*
- c. parchi e giardini pubblici comunque denominati.*
- 2. A titolo meramente esemplificativo delle condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree di cui al precedente comma 1 e che quindi giustificano l'ordine di allontanamento dai medesimi luoghi, si richiamano quelle descritte al comma 1, dell'art. 5, nonché intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, esercitare il commercio abusivo, esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, esercitare accattonaggio;*
- 3. I comportamenti vietati previsti dal presente articolo saranno sanzionati ex c. 1 dell'art. 9 del DL 14/2017 come convertito ovvero con il pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, del D:L. n. 14/2017 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.*

All'art. 8, comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

“g. introdurre bottiglie o altri contenitori in vetro;

h. introdurre alcolici di qualunque gradazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Consiglieri comunali Volpi, Righini Soldani) astenuti 1 (Consigliere comunale Mazzetti) espressi palesemente;

D E L I B E R A

di approvare la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata; inoltre, con voti favorevoli 10, contrari 3 (Consiglieri comunali Volpi, Righini, Soldani) astenuti 1 (Consigliere comunale Mazzetti) espressi palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.